

## **15 anni di proroghe e 22 anni concessi per adeguare le strutture ricettive alle norme antincendio. Nel 2011 la censura della Commissione europea e poi il piano straordinario di adeguamento, differito ancora dai decreti Milleproroghe**

### **1994**

Entrata in vigore della regola tecnica per attività ricettive turistico-alberghiere (Dm 9 aprile 1994 - Gu 116 del 20 maggio 1994). Previsto un adeguamento in più step per le strutture esistenti, da completare in 8 anni.

### **2001**

Arriva la prima proroga (DI 411/2001): le strutture possono completare l'adeguamento entro il 31 dicembre 2004. Lo stesso decreto obbliga il ministero dell'Interno ad aggiornare la normativa a cui sono soggette le strutture esistenti.

### **2003**

Il Dm 6 ottobre 2003 "alleggerisce" le prescrizioni riservate alle attività esistenti e contenute nella regola tecnica (Dm 9 aprile 1994).

### **2004 – 2010**

Ogni anno viene prevista una proroga che fa slittare il termine precedentemente fissato per l'adeguamento.

### **2011**

La successione di proroghe viene censurata nella procedura d'infrazione 2010/4227 aperta nei confronti dell'Italia da parte della Commissione europea per il non corretto recepimento della direttiva 89/391/CE.

### **2011**

Con il decreto Milleproroghe (DI 219/2011) e la sua legge di conversione (legge 14/2012) il termine per l'adeguamento slitta al 31 dicembre 2013. Questa volta la proroga di due anni è subordinata all'ammissione ad un piano di adeguamento (piano straordinario biennale). Fissate sanzioni per chi non si adegua nei termini previsti.

### **2012**

Approvazione del piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture turistico-ricettive esistenti alla data di entrata in vigore del Dm 9 aprile 1994 (Dm 16 marzo 2012).

### **2012**

Con il Dm 15 maggio 2012, il termine per la presentazione della domanda di ammissione al piano straordinario di adeguamento è prorogato al 31 ottobre 2012.

### **2013/2014**

Gli ultimi Milleproroghe fanno slittare prima al 31 dicembre 2014 (DI 150/2013) e poi al 31 ottobre 2015 (legge 11/2015) il termine per l'adeguamento delle strutture con più di 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del Dm 9 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio.